



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Gian Andrea Morbelli	Presidente
dott. Marco Bottallo	Giudice
dott. Andrea Carena	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 5.12.2025 da **Bergese Massimiliano**, nato a Carmagnola (TO) il 07.02.1967, codice fiscale BRGMSM67B07B791E, [REDACTED] elettivamente domiciliato presso l'avv. Francesca Vaselli del Foro di Milano (c.f. VSLFNC73M51E801V) con domicilio digitale PEC: francesca.vaselli@milano.pecavvocati.it, che lo rappresenta e difende come da procura in atti, con l'ausilio dell'avv. Luca Ostengo, nominato Gestore della Crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'EINS sede di Asti, ha chiesto l'apertura, nei propri confronti, della liquidazione controllata.

A sostegno della domanda oggetto di esame la ricorrente risulta aver depositato copiosa documentazione (allegata alla Relazione del Gestore della Crisi).

E' inoltre stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C. avv. Luca Ostengo, nella quale si dà atto della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e in cui viene illustrata la situazione economico patrimoniale del debitore.

* * *

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente. Al riguardo, infatti, si osserva che, nonostante Bergese Massimiliano risulti attualmente [REDACTED] comune rientrante nel circondario del Tribunale di Cuneo, il trasferimento di residenza è avvenuto in data 14.1.2025 (come da documentazione in atti), con la

conseguenza che, essendo tale trasferimento intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda, ai sensi dell'art. 28 CCII deve ritenersi sussistente la competenza del Tribunale di Asti.

2. Il ricorrente non svolge attività di impresa, e non risulta comunque assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, il ricorrente, che non risulta titolare di beni immobili, né di beni mobili di significativo, e presenta una esposizione debitoria complessiva pari a non meno di [REDACTED], per la maggior parte scaduta scaduta [REDACTED] a fronte di un reddito complessivo medio da lavoro dipendente pari a circa [REDACTED] risultando così versare in stato di sovraindebitamento da crisi ai sensi dell'art. 2 c. 1 CCII.

4. La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, avv. Luca Ostengo, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente, nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Nel corso della liquidazione meriteranno tuttavia approfondimenti alcuni aspetti volti alla esatta individuazione del passivo [REDACTED]

[REDACTED] e all'accertamento della meritevolezza in capo al debitore.

Dovrà poi essere approfondito l'esame dei costi necessari per il sostentamento del ricorrente.

5. Tutto ciò premesso ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore che si ritiene di confermare nella persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento, anche in considerazione della complessiva situazione economica familiare, senza che il Tribunale sia vincolato dalle indicazioni avanzate al riguardo dal ricorrente.

Al riguardo, peraltro, vista la richiesta formulata dal ricorrente e considerato che, ai sensi dell'art 270 c. 1 let. e) il Tribunale può autorizzare il debitore a utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, si ritengono sussistere gravi e specifiche ragioni per autorizzare il debitore ad utilizzare l'autovettura [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], per consentirgli gli spostamenti essenziali e per recarsi al lavoro.

La quota di reddito da riservare al debitore per il suo mantenimento non deve peraltro essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti Bergese Massimiliano, nato a Carmagnola (TO) il 07.02.1967, codice fiscale BRGMSM67B07B791E, [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato presso l'avv. Francesca Vaselli del Foro di Milano (c.f. VSLFNC73M51E801V) - PEC: francesca.vaselli@milano.pecavvocati.it,

- a) nomina giudice delegato il dott. Andrea Carena;
- b) nomina liquidatore l'avv. Luca Ostengo, iscritto nell'elenco dei gestori della crisi, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori;
- d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- f) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, autorizzando il ricorrente ad utilizzare l'autovettura [REDACTED], meglio individuata in atti;
- g) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Asti nella camera di consiglio del 14.1.2026

Il Giudice estensore
Dott. Andrea Carena

Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli